



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

Testo definitivo come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del
30.10.2013

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

Anno 2013

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2	Servizio di gestione dei rifiuti	“ 1
Art. 3	Rifiuti speciali assimilati agli urbani	“ 1
Art. 4	Soggetto attivo	“ 1
Art. 5	Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo	“ 1
Art. 6	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	“ 2
Art. 7	Esclusioni dall'ambito applicativo del tributo	“ 3
Art. 8	Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al tributo	“ 3
Art. 9	Esenzioni	“ 4
Art. 10	Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del Piano Finanziario	“ 4
Art. 11	Determinazione delle tariffe	“ 5
Art. 12	Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo	“ 6
Art. 13	Obbligazione tributaria	“ 6
Art. 14	Criteri per la classificazione delle utenze domestiche	“ 6
Art. 15	Classificazione delle utenze non domestiche	“ 7
Art. 16	Scuole statali	“ 7
Art. 17	Tributo giornaliero	“ 8
Art. 18	Tributo provinciale	“ 9
Art. 19	Riduzioni per le raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche	“ 9
Art. 20	Riduzioni per le utenze domestiche	“ 9
Art. 21	Riduzioni per il conferimento diretto al centro di raccolta	“ 9
Art. 22	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	“ 10
Art. 23	Riduzioni per rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero o al riciclo	“ 10
Art. 24	Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard	“ 10
Art. 25	Ulteriori riduzioni ed esenzioni	“ 11
Art. 26	Maggiorazione per i servizi indivisibili	“ 11
Art. 27	Obbligo dichiarativo	“ 12
Art. 28	Contenuto e presentazione della dichiarazione	“ 12
Art. 29	Poteri del Comune	“ 13
Art. 30	Accertamento e Sanzioni	“ 14
Art. 31	Riscossione	“ 14
Art. 32	Interessi	“ 14
Art. 33	Rimborsi	“ 14
Art. 34	Somme per cui non si procede all'accertamento	“ 15
Art. 35	Entrata in vigore ed abrogazioni	“ 15
Art. 36	Clausola di adeguamento	“ 15
Art. 37	Diposizioni transitorie per l'anno 2013	“ 15
Art. 38	Altre Diposizioni transitorie	“ 15

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (*convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.*), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, in base al cd "metodo normalizzato" disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

(Servizio di gestione dei rifiuti)

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.
2. Il servizio, impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3

(Rifiuti speciali assimilati agli urbani)

1. Sono assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione.

Art. 4

(Soggetto attivo)

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Fondi nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Per tutti tali casi, il comune assume l'obbligo di effettuazione del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.

TITOLO II – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI E ESCLUSIONI

Art. 5

(Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo)

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è l'occupazione, la detenzione o il possesso, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti. Le aree scoperte si distinguono a seconda del tipo di utenza a cui accedono:
 - b-1) le aree scoperte delle utenze domestiche, compresi i posti auto non chiudibili, sono esclusi dall'ambito applicativo del tributo;
 - b-2) le aree scoperte sono tassabili, in ossequio al combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e secondo quanto precisato dall'art. 10 comma 3 del D.L. n. 35/2013, solo se costituenti utenze non domestiche o spazi accessori rispetto ai locali delle utenze non domestiche, quando siano qualificabili come "operative". Tali sono tutte le aree in cui viene esercitata direttamente attività imprenditoriale, come, ad esempio, quelle dei distributori carburanti, campeggi, stabilimenti balneari, discoteche all'aperto, zone per le operazioni di carico/scarico, spazi pubblici o privati occupati da esercizi commerciali o utilizzati per mostre o per lo svolgimento di altre iniziative autorizzate.
3. La presenza di arredo o macchinari e la fornitura attiva, anche di uno solo, di pubblici servizi (idrico, elettrico, gas) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Pertanto, la presentazione di specifica e tempestiva dichiarazione sarà indispensabile per beneficiare dell'esenzione prevista per le utenze non attive.
 4. Per le utenze non domestiche la richiesta di esenzione per inoperatività ed assenza di occupazione è concessa previa presentazione di dichiarazione integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal tributo.

Art. 6

(Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo)

1. Il tributo è dovuto da chiunque realizzi il presupposto oggettivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra tutti coloro i quali usano in comune le superfici stesse.
2. Il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie nei seguenti casi:
 - a) utilizzi di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare;
 - b) locali tenuti a disposizione.
3. Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale) il responsabile del versamento del tributo è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Il tributo è dovuto per le superfici sia di uso comune sia di uso esclusivo, fermo restando il vincolo di solidarietà fra tutti coloro i quali siano occupanti, detentori o possessori di singole parti di locali ed aree, sia per la parte di competenza in via esclusiva sia per i locali e aree di uso comune. Per tali situazioni si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
 - Le tariffe applicate per i locali ed aree in uso esclusivo, ai fini del calcolo del tributo, saranno quelle più pertinenti con la tipologia di attività in essi esercitata;
 - Nel caso di centri commerciali integrati il responsabile del versamento del tributo presenta al Comune ogni dichiarazione di variazione, entro il **90simo** giorno in cui la stessa sia intervenuta, in cui siano riportati i dati identificativi dell'occupante e del proprietario degli spazi utilizzati in via esclusiva e degli spazi collettivi.

Art. 7

(Esclusioni dall'ambito applicativo del tributo)

1. Sono ipotesi di esclusione quelle in cui, ai sensi della prassi ministeriale (C.M. 95/E del 22 giugno 1994), la fattispecie non rientra nell'ambito applicativo del tributo e, in quanto tale, non necessita di essere preventivamente dichiarata, se non in virtù del rapporto collaborativo intercorrente tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 10 della Legge 212/2000.
2. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni;
 - b) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
 - c) i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa e praticamente esclusiva, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del D.Lgs 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Tali sono anche le superfici delle utenze industriali, tipiche dell'opificio, in cui si svolge l'attività produttiva in senso stretto, intendendosi come tale quella che genera prevalentemente i c.d. rifiuti industriali;
 - d) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria o di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
 - e) i locali tecnici al cui interno è preclusa la presenza umana;
 - f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito per la clientela, per i dipendenti o per la collettività in genere, di mera separazione dei flussi viabilistici, nonché lasciate al libero transito dei veicoli o adibite a verde;
 - g) le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole in cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - h) le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella Legge n. 31/2008.
3. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

Art. 8

(Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al tributo)

1. Per tutte le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
2. Per gli immobili già dichiarati ai fini TARSU, il Comune assume, per l'applicazione del tributo, la superficie già presente nella banca dati, ferma restando la potestà accertativa laddove dovessero sussistere i presupposti.
3. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare sia la superficie tassabile che quella catastale, indicando gli estremi catastali dell'unità immobiliare.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:

- superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente, collegate e con indicazione della classe catastale assegnata (A, B, C, D e E);
 - Sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a m. 1,50, e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie.
 - I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta.
5. La superficie delle aree scoperte è misurata in ragione del carattere dell'operatività di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
 6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

Art. 9 (Esenzioni)

1. Sono riconosciute le seguenti esenzioni dal tributo:
 - a) superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;
 - b) superfici adibite direttamente ed esclusivamente all'esercizio di attività sportiva;
 - c) superfici di accesso alle aree di rifornimento carburante, nonché quelle in cui è preclusa l'attività tipica dei distributori di erogazione a favore dei veicoli o liberamente utilizzabili per lo stazionamento dei mezzi;
 - d) superfici delle attività sanitarie che, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, sono adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
2. Le suddette esenzioni sono riconosciute previa presentazione di tempestiva dichiarazione da parte degli interessati.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 (Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del Piano Finanziario)

1. Il prelievo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per tutte le attività rientranti in esso.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero. In esso vengono riportate eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio per l'anno a cui lo stesso Piano si riferisce.
4. Nel Piano finanziario sono dettagliatamente descritte le eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la loro copertura rispetto all'anno precedente.
5. Nella relazione accompagnatoria sono infine individuati i valori previsionali, posti a base della definizione del Piano Finanziario, tra cui:

- a) Produzione previsionale totale di rifiuti calcolata tramite i coefficienti Kb e Kd;
 - b) Produzione previsionale di rifiuti suddivisa fra utenze domestiche (Kb) e non domestiche (Kd)
 - c) Produzione previsionale di rifiuti vegetali, derivante da attività di manutenzione del verde pubblico;
 - d) Produzione previsionale di rifiuti derivante da attività di gestione dei servizi cimiteriali (esumazioni o estumulazioni);
 - e) Produzione previsionale totale dei rifiuti derivanti dalla Raccolta Differenziata;
 - f) Percentuale ipotizzata di RD;
 - g) N. Utenze Domestiche servite;
 - h) N. Utenze Non Domestiche servite;
 - i) N. abitanti residenti;
 - j) N. posizioni censite.
6. Al Piano Finanziario dovranno essere imputati eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato, ed altri costi di competenza comunale ed in particolare:
- a) Lo scostamento tra il costo complessivo del servizio, dell'ultimo consuntivo, ed il gettito annuo, definitivo, del tributo, al netto di maggiorazioni e addizionali, addebitato all'utenza;
 - b) gli eventuali crediti divenuti inesigibili;
 - c) l'introito di cui al contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito in modificazioni nella Legge n. 31/2008.

Art. 11 (Determinazione delle tariffe)

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe si conformano alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e sono anche commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione approvata entro il termine indicato al comma precedente, per disposizioni di legge, ha effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4., per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale.
6. Per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, le due rate in acconto del tributo, da versare entro le date di scadenza individuate con deliberazione comunale pubblicata anche sul sito web istituzionale almeno 30 giorni prima del versamento, saranno determinate in base ai valori tariffari vigenti nell'anno 2012 per l'abrogata TARSU. I suddetti versamenti saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata a saldo dovuta a titolo di TARES 2013 calcolata sui nuovi valori tariffari adottati con deliberazione comunale.
Per l'anno 2013, la maggiorazione per i servizi indivisibili sarà versata con la rata del saldo.

Art. 12

(Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo)

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di:
 - a) utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione;
 - b) utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, eventualmente suddivise in piccole e medio-grandi.
3. La produzione di rifiuti presuntiva, riferibile alle utenze domestiche e non domestiche, è determinata in base ai coefficienti di produttività, rispettivamente Kb e Kd, di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali.
4. L'insieme dei costi, a cui dare copertura attraverso il tributo, risultanti dal piano finanziario approvato, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione di rifiuti delle due fasce, per quanto stabilito nella previsione di calcolo. I calcoli sono effettuati moltiplicando le superfici assoggettate al tributo, di ciascuna categoria, per il coefficiente Kb o Kd assegnato, determinando la percentuale di concorrenza, sul totale, di ciascuna delle due fasce.
5. La tariffa fissa, di ogni categoria, determinata imputando le rispettive parti di costo è calcolata sulla base dei relativi coefficienti, Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche, secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 158/99, e applicata alle relative superfici.
6. La determinazione puntuale dei coefficienti è fatta dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe quale parte integrante e sostanziale.

Art. 13

(Obbligazione tributaria)

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto, ed è computato a giorni.
2. L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto oggettivo sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.
3. Le dichiarazioni di inizio, di cessazione o di modifica e variazione devono essere presentate, secondo la modulistica prevista e disponibile sul sito del Comune, entro i **90 giorni** successivi al momento in cui il fatto si è determinato.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal primo giorno in cui si verifica il presupposto.

Art. 14

(Criteri per la classificazione delle utenze domestiche)

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa.

Devono inoltre essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.).

2. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti. In assenza di specifica dichiarazione si presume un numero di occupanti pari a **n. 4** unità.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari residenti (secondo case) e per gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo, in cui il soggetto passivo del tributo è il possessore, si assume come numero degli occupanti quello risultante dall'anagrafe dei residenti, fatta salva la facoltà dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare per l'intestazione all'occupante) e il numero di occupanti nei diversi periodi.
4. Per le cantine e le autorimesse non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la tariffa, prevista per le utenze domestiche. Non sono considerati pertinenziali all'abitazione, tutti i locali non individuati come tali nella visura catastale i quali non sono collegabili alla abitazione dell'utilizzatore se collocati ad una distanza maggiore di Km. 1.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.
6. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/99, in sei categorie da 1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.

Art. 15

(Classificazione delle utenze non domestiche)

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle indicate nel D.P.R. n. 158/99.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene, di norma, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia o sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. Nelle unità immobiliari adibite ad impianti sportivi limitatamente ai grandi spazi attrezzati, quali ad esempio gradinate e tribune, coperte o scoperte, il tributo è calcolato sui giorni di effettiva utilizzazione nelle modalità previste all'art. 17, comma 7 del presente regolamento. Il Responsabile del tributo è obbligato a comunicare al Comune tutti i periodi di utilizzo, per ogni anno solare, a consuntivo dell'anno precedente e preventivati per l'anno in corso, entro il mese di gennaio. Sono soggetti al tributo secondo le regole ordinarie gli altri locali ed aree scoperte fatte salve eventuali esclusioni di cui al presente Regolamento.

Art. 16

(Scuole statali)

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di

musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 17 **(Tributo giornaliero)**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
6. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
 - occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
7. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. L'ufficio commercio comunale trasmette all'ufficio tributi copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti. Il Comune, sentito il soggetto gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che, eventualmente, ne fossero interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente con l'ufficio tributi del Comune, che può richiedere il pagamento anticipato, nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. In ogni caso gli eventi non previsti o comunque di particolare rilevanza o occasionali sono esclusi dalla contabilizzazione dei costi nel Piano Finanziario e sono regolati da specifiche tariffe pubbliche definite in accordo con il Comune.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili calcolata su base giornaliera rispetto alle superfici assoggettate a tributo.

Art. 18
(Tributo provinciale)

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili ed è versato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

Art. 19
(Riduzioni per la raccolta di rifiuti avviati al compostaggio, effettuata dalle utenze domestiche)

1. È riconosciuta una riduzione del 20 % della quota variabile del tributo a favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Qualora a seguito di controlli il compostore venisse trovato inutilizzato, o non più presente presso l'utenza, all'utente verranno addebitate, oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse di cui ha goduto della agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.

Art. 20
(Riduzioni per le utenze domestiche)

1. Alle utenze domestiche si applica una riduzione pari al 25% del tributo nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo di cui al D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 conv. Legge 26 gennaio 1994 n. 133 e successive modificazioni.

Art. 21
(Riduzioni per il conferimento diretto al centro di raccolta)

1. È riconosciuta una riduzione della sola quota variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche, in grado di comprovare il conferimento diretto al centro di raccolta comunale di un quantitativo di rifiuti solidi urbani differenziati (carta, cartone, plastica, vetro e alluminio), nella seguente misura:
 - conferimento annuo maggiore di kg. 100 riduzione del 20%
 - conferimento annuo maggiore di kg. 200 riduzione del 30%
 - conferimento annuo maggiore di kg. 300 riduzione del 40%
 - conferimento annuo maggiore di kg. 400 riduzione del 50%
 - conferimento annuo maggiore di kg. 500 riduzione del 60%
2. Le suddette riduzioni si applicano se debitamente dichiarate e documentate entro il termine di pagamento della prima rata dell'anno successivo a quello in cui si intendono fare valere. A tal riguardo, il centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati comunicherà periodicamente, all'ufficio tributi, i nominativi e le quantità conferite direttamente in discarica;

3. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22

(Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive)

1. Alle utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ricorrente o meno, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione del 30% del tributo.
2. La predetta riduzione si applica se:
 - debitamente dichiarate e documentate entro il termine di pagamento della prima rata dell'anno successivo a quello in cui si vuole beneficiare dell'agevolazione;
 - le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, oppure, in alternativa, da autocertificazione del contribuente
3. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23

(Riduzioni per rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero o al riciclo)

1. Per le utenze non domestiche, la quota variabile può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (o al riciclo) nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
3. Quando sia stata avviata al recupero (o riciclo) una quantità di rifiuti speciali assimilati maggiore al 50% del peso totale dei rifiuti speciali prodotti, la riduzione è pari al **30%**.
4. Quando sia stata avviata al recupero (o riciclo) una quantità di rifiuti speciali assimilati maggiore al 70% del peso totale dei rifiuti speciali prodotti, la riduzione è pari al **50%**.
5. Quando sia stata avviata al recupero (o riciclo) una quantità di rifiuti speciali assimilati maggiore al 90% del peso totale dei rifiuti speciali prodotti, la riduzione è pari al **70%**.
6. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente articolo, sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi terziari.
7. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, entro il mese di **maggio dell'anno successivo** a quello per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione, presentando all'ufficio la documentazione attestante il recupero (o riciclo) prevista dalla legge.
8. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali viene integralmente richiamata l'elencazione effettuata a mezzo deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16 luglio 1998.

Art. 24

(Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard)

1. Tutte le utenze, anche se non servite direttamente, devono conferire i rifiuti al Centro di Raccolta più vicino o in luogo idoneo, definito dal Comune.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei RU ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso, per qualsiasi motivo, che abbia determinato delle situazioni, riconosciute dall'autorità sanitaria, di danno, o pericolo di danno, alle persone e/o all'ambiente, il Funzionario

Responsabile provvede, verso il soggetto gestore del servizio, alla segnalazione dell'accaduto e alla ingiunzione di ripristino immediato delle normali condizioni operative.

3. Al ricorrere di tali casi di disservizio e qualora l'utente si veda costretto a conferire direttamente, presso un centro di raccolta autorizzato che rilasci formale attestazione valida agli effetti di legge, rifiuti speciali assimilati agli urbani, previa richiesta specifica da presentarsi al Comune, potrà essere riconosciuta la riduzione pari all'80% del tributo.

Art. 25

(Ulteriori riduzioni ed esenzioni)

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte.
4. L'avente diritto alle agevolazioni è tenuto a presentare formale richiesta entro 90 giorni, salvo diverse previsioni da parte del Comune.
5. È riconosciuta la riduzione del tributo in misura del 30% per le utenze domestiche accatastate in categoria A presso cui risulta residente un soggetto diversamente abile, con grado non inferiore al 100%, previa denuncia con allegata certificazione rilasciata dalla commissione medica. Annualmente la suddetta agevolazione potrà essere riconosciuta previa specifica deliberazione indicante la copertura del minore introito.
6. Per l'anno 2013, la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al successivo art. 25 viene determinata ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 35/2013, con preclusione del Comune a prevedere un importo diverso dall'importo standard di €. 0,30/mq.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 26

(Maggiorazione per i servizi indivisibili)

1. Alle superfici assoggettate al tributo comunale sui rifiuti si applica una maggiorazione a parziale copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili effettuati dal Comune.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari a 0,30 € per ogni metro quadrato di superficie assoggettata.
3. In sede di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale può decidere di incrementare detta maggiorazione fino ad €. 0,40 per ogni metro quadrato di superficie, salva la deroga prevista dall'art. 10 del D.L. n. 35/2013 per l'anno 2013.
4. La maggiorazione è applicata alle superfici assoggettate, già dedotte da tutte le agevolazioni ed esclusioni previste dal presente regolamento per il tributo sui rifiuti.
5. La maggiorazione non si applica alle istituzioni scolastiche statali.
6. Il gettito della maggiorazione non può essere, in nessun modo destinato a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 (Obbligo dichiarativo)

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono dichiarare, al Comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni.
2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. Per tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche al solo fine della acquisizione del punto di fornitura nella banca dati di gestione del tributo, se dotati di abitabilità, agibilità, o ogni altra autorizzazione o permesso, nessuna forma esclusa, all'esercizio di qualsiasi attività, insistenti, totalmente o prevalentemente, sul territorio comunale, anche se non occupati/utilizzati, deve essere presentata la dichiarazione iniziale da parte del possessore, a qualsiasi titolo, del bene. La dichiarazione indica i dati catastali dell'immobile principale e delle pertinenze collegate, la superficie calpestabile e la superficie catastale, che per tutte le destinazioni ordinarie è determinata secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 138/98, ed il proprietario/i, con dati derivanti da visura e planimetria catastale aggiornate ed allegate, compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico.

Art. 28 (Contenuto e presentazione della dichiarazione)

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata, al Comune, entro il **novantesimo giorno** dal momento in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli.
2. La dichiarazione ha effetto fino a quando non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.
3. La dichiarazione di variazione o cessazione va presentata anch'essa entro il termine di cui al primo comma.
4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve essere presentata per tutti gli immobili (precisando l'unità principale e le relative pertinenze collegate) e indica l'eventuale richiesta di esenzione, nei casi di inutilizzabilità, per motivi oggettivi e documentati.
5. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve, tra l'altro, contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, codice famiglia, se conosciuto) del richiedente (intestatario della scheda famiglia o di altro soggetto negli altri casi);
 - b) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi;
 - c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, determinata ai sensi del D.P.R. 138/98, e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente,

- ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
- d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, casa a disposizione ecc.);
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
6. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve, tra l'altro, contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, se trattasi di immobile a destinazione ordinaria (A, B e C) e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno, ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
 - d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, ecc.);
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegata la documentazione eventualmente richiesta, è presentata direttamente agli uffici comunali. In alternativa la dichiarazione è spedita per posta o telefax, oppure è trasmessa con posta certificata.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, commi 161 e 162.

Art. 29
(Poteri del Comune)

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Il Comune, anche tramite il Gestore del servizio rifiuti, in qualsiasi momento può organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal D.P.R. 158/99.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 30

(Accertamento e Sanzioni)

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione e l'omesso tardivo o parziale versamento del tributo, sono contestati a mezzo di notificazione di formale avviso di accertamento.
2. Le sanzioni previste, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 commi dal 39 al 44, sono le seguenti:
 - 100% del tributo dovuto, in caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - 50% del maggior tributo dovuto, in caso d'infedele dichiarazione;
 - 30% del tributo, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento.
3. Qualora l'omesso/parziale versamento sia contestuale all'omessa/infedele denuncia, trova applicazione la sola sanzione prevista per l'inadempimento dell'obbligo dichiarativo, in ossequio al principio dell'assorbimento.
4. La rateizzazione di quanto intimato a mezzo accertamento può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza, dei pagamenti, stabilite.
5. Per quanto non specificamente disposto nella legge di istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi e dal presente Regolamento, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 31

(Riscossione)

1. Il Comune, salva la deroga prevista per l'annualità 2013, riscuote in via ordinaria il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi inviando ai contribuenti, per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti, maggiorazione per servizi indivisibili e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in n. 4 rate bimestrali.
2. Il versamento del tributo comunale è effettuato mediante bollettino postale intestato al Comune, salvo quanto previsto dalle modificazioni legislative che dispongano diversamente.

Art. 32

(Interessi)

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Per quanto non specificatamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.1, comma 165 della Legge 296/2006.

Art. 33

(Rimborsi)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all'art.1, comma 164 della Legge 296/2006.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente art. 32, secondo le modalità di cui all'art.1, comma 165 della Legge 296/2006.

Art. 34

(Somme per cui non si procede all'accertamento)

1. Non si fa luogo ad accertamento e riscossione per somme inferiori ad €. 30,00 per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 35

(Entrata in vigore ed abrogazioni)

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata, per le stesse materie in precedenza applicata dal Comune ed ora soppressa come disposto dall'art. 14 comma 46 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.

Art. 36

(Clausola di adeguamento)

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti ed in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in proprio possesso si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 37

(Disposizioni transitorie per l'anno 2013)

1. Per l'anno 2013 il pagamento in acconto del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è commisurato all'importo stabilito, per ciascuna utenza, per la TARSU nell'anno 2012.
2. La rata a saldo del tributo comunale è calcolata in ragione delle misure tariffarie approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2013, con gli eventuali conguagli, senza applicazione di interessi e sanzioni.
3. Per le nuove utenze o occupazioni si procederà analogamente calcolando il tributo, in acconto, con le tariffe in vigore nell'anno precedente. Per tutte le situazioni con data di inizio dell'occupazione successiva alla data di emissione dell'invito di pagamento, si procederà al conguaglio di tutti gli oneri alla prima scadenza utile.

Art. 38

(Altre Disposizioni transitorie)

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei termini decadenziali.

2. Eventuali maggiori o minori costi o crediti divenuti inesigibili, riferiti ad annualità precedenti, saranno, di volta in volta, imputati secondo le modalità di cui al D.P.R. 158/99, nei Piani Finanziari, degli anni successivi, riferiti al costo del servizio per i rifiuti.
3. Il Consiglio Comunale si riserva la prerogativa di sospendere l'entrata in vigore del presente regolamento qualora, nel corso dell'anno 2013, dovessero intervenire modificazioni della legislazione nazionale che prevedano tale facoltà.